



12 AGO. 2015

16757.15

FM + C.U. + SEGNALE
RECUPERO ULTIMONE
IMP. AT. C.U.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE IMPRINTA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 11235/2014

Cron. 16757

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 19/02/2015
 Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
 Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11235-2014 proposto da:

CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRONZINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA STRAMACCIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

880

contro

DUFERDOFIN NUCOR S.R.L. P.I. 03386150175, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo

studio dell'avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGIO CARTILLONE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 243/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2014 r.g.n. 783/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato LEPORE MARIA CLAUDIA per delega STRAMACCIA ANDREA;

udito l'Avvocato CARTILLONE BIAGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 marzo 2014 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dalla Duferdorfin Nucor s.r.l. avverso la sentenza n. 277/2013 del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato l'opposizione della stessa società avverso l'ordinanza del 23 marzo 2013 con la quale era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato dalla stessa a Calvani Marzia, ha respinto la domanda proposta dalla Calvani in relazione al trasferimento disposto nei suoi confronti ed al conseguente licenziamento intimato per assenza ingiustificata determinata dal rifiuto della lavoratrice ad ottemperare al disposto trasferimento. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della mancata impugnazione del trasferimento nel termine di decadenza di 270 giorni dalla prima impugnativa stragiudiziale previsto dall'art. 32 della legge 183 del 2010 che ha conseguentemente determinato la legittimità del successivo licenziamento per la mancata ottemperanza a tale trasferimento, né sarebbe possibile valutare la legittimità del trasferimento ai fini della valutazione del successivo licenziamento in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere vanificato il termine di decadenza previsto per l'impugnativa del licenziamento.

Calvani Marzia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste la Duferdorfin Nucor s.r.l. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1460 e 2103 cod. civ.; totale travisamento dei fatti e degli orientamenti giurisprudenziali radicati in seno alla Suprema Corte; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è

stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare si deduce che la stessa sinallagmaticità del rapporto di lavoro subordinato avrebbe imposto al datore di lavoro l'obbligo di mantenere il lavoratore nel posto di lavoro nel quale era stato assunto, e di non trasferirlo se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, per cui il giudice, nel giudicare sull'inottemperanza del lavoratore all'ordine del datore di lavoro aveva l'obbligo di valutare il dato presupposto costituito dal trasferimento in questione.

Il ricorso non è fondato.

Va preliminarmente rilevato il difetto di autosufficienza della doglianza che, riguardando il trasferimento a cui è seguito il licenziamento per la mancata osservanza del medesimo, non riporta l'atto di trasferimento in questione, la successiva lettera di licenziamento, ed ogni altro atto idoneo a supportare la doglianza. Ma comunque il motivo di ricorso, come detto, riguarda il trasferimento che, pur costituendo di fatto il presupposto del successivo licenziamento per assenza ingiustificata della lavoratrice, costituisce comunque un atto autonomo e distinto dal licenziamento. Pertanto, come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, tale trasferimento era soggetto ad autonoma impugnazione nei tempi e modi previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 che, al comma 3 lett. e) estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. L'attuale ricorrente non ha provveduto ad impugnare giudizialmente il trasferimento in questione nei termini previsti dalla suddetta normativa e la successiva impugnazione del licenziamento, pur collegato di fatto al precedente trasferimento, non rimette in termini ai

fini dell'impugnazione del licenziamento, in ossequio all'esigenza di celerità del processo e dell'accertamento dei rapporti in materia di lavoro, sottesa alla disciplina dettata dalla legge n. 183 del 2010. Correttamente la Corte territoriale ha osservato come il termine decadenziale specificamente previsto per l'impugnativa del licenziamento disposto dal datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. trovi la sua ragione fondante nell'esigenza di impedire il dannoso protrarsi di situazioni di incertezza relative alla sussistenza del rapporto lavorativo, con tutte le ricadute negative consequenziali a tale incertezza.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: Il termine per l'impugnazione del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., a cui, per effetto del comma 3 lett. c) dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applica la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32, decorre dalla data di ricezione della lettera di trasferimento anche nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento autonomamente impugnabile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2015.

Il Consigliere est.

Giulio Blainar

Il Presidente

Giuseppe Vito

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 19 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi